



**COMUNE
DI CARPI**

Ord. n.
Prot. n.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "LUNA PARK – CARPI" , CHE SI TERRA' DAL 07.05.2022 AL 22.05.2022 PRESSO L'AREA FIERISTICA IN P.LE DELLO SPORT

PREMESSO

- che dal 07 al 22 Maggio 2022 si svolgerà, nel Comune di Carpi, la manifestazione del Luna Park che richiamerà l'affluenza di un ingente numero di persone, di cui gran parte bambini e ragazzi;

PRESO ATTO

che la zona ove si svolgerà l'evento pubblico è quella posta presso l'area fiere situata ad ovest del Piazzale dello Sport;

CONSIDERATO

che nell'euforia collettiva durante l'attività delle varie attrazioni e giostre, i contenitori di vetro/lattine, spray urticanti e artifizi pirotecnici possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire attraverso l'emanazione del presente provvedimento vietando dalle ore 18.00 del 11.05.2019 alle ore 02.00 del 12.05.2019, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sopraindicata, sede di svolgimento degli eventi:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

RITENUTO NECESSARIO INOLTRE

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, nell'area di svolgimento del Luna Park, l'introduzione di contenitori di vetro, bombolette spray, spray urticante, bagagli a mano ingombranti e artifici pirotecnici e, più in generale, in tutta l'area del Piazzale dello Sport6

STABILITO

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

AVENDO DATO

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena con nota del 06/05/2022 così come recita il comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO

L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO

Il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA

La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

di vietare, per le finalità di cui sopra, dal 07.05.2022 al 22.05.2022, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sede di svolgimento dell'evento e nell'adiacente Piazzale dello Sport:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

ORDINA

inoltre di vietare, per le finalità di cui sopra, dal 07.05.2022 al 22.05.2022, all'interno dell'area fieristica, sede di svolgimento del Luna Park l'introduzione di :

- contenitori di vetro e lattine
- bombolette spray
- bagagli a mano ingombranti
- spray urticante
- artifici pirotecnici

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100.

Per la violazione alla disposizione del presente provvedimento concernente il divieto utilizzo di bagagli a mano ingombranti, spray urticante e artifici pirotecnici si applica la norma di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ossia la sanzione da € 25 a € 500 – pagamento in misura ridotta € 50.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento.

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi, nonché nei consueti modi di legge tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

L'applicazione delle sanzioni avviene con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

Carpi lì, 06.05.2022



IL SINDACO
(Alberto Bellelli)

7